



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2020 e successivamente modificato con deliberazioni n. 17 del 24.06.2021 e n. 65 del 30.11.2022



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

INDICE

PARTE PRIMA – Disposizioni generali

pag. 4

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 4 DICHIARAZIONE TARI
- Articolo 5 OBBLIGO E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE TARI
- Articolo 6 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- Articolo 7 MODALITA' DI VERSAMENTO
- Articolo 8 CRITERI PER EMISSIONE AVVISO DI PAGAMENTO
- Articolo 9 PAGAMENTO
- Articolo 10 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Articolo 11 SANZIONI
- Articolo 12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONTENZIOSO
- Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 14 IMPORTI MINIMI ACCERTAMENTO
- Articolo 15 RIMBORSI E CALCOLO DEGLI INTERESSI
- Articolo 16 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- Articolo 17 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

PARTE SECONDA – Disciplina della tassa rifiuti (TARI)

pag. 12

- Articolo 18 PRESUPPOSTO
- Articolo 19 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo 20 (ABROGATO)
- Articolo 21 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- Articolo 22 SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 23 ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 24 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- Articolo 25 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
- Articolo 26 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Articolo 27 COSTI DI GESTIONE
- Articolo 28 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 29 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 30 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 31 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 32 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 33 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 34 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 35 SCUOLE STATALI
- Articolo 36 TRIBUTO GIORNALIERO
- Articolo 37 TRIBUTO PROVINCIALE
- Articolo 38 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 39 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- Articolo 40 RIDUZIONI PER IL RICICLO
- Articolo 41 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

Articolo 42 CUMULO DI RIDUZIONI E CONTROLLI

(ALLEGATO A ABROGATO)

ALLEGATO B



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il Comune di Negrar di Valpolicella disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del solo utilizzatore, di cui ai commi 641/666 della legge 147/2013 e s.m.e.i. (legge di stabilità 2014).

**Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Negrar di Valpolicella per gli immobili soggetti al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

**Articolo 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**Articolo 4
DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente e altre informazioni che l'Amministrazione riterrà opportune ai fini della gestione dell'entrata tributaria.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
4. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5
OBBLIGO E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, richiedono al contribuente, come documento propedeutico al rilascio di quanto sopra, di presentare la dichiarazione in oggetto, fermo restando, in tutti gli altri casi, l'obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione entro i termini previsti.
5. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. L'Ufficio potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della tassa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da comunicazioni/concessioni/permessi emesse dagli uffici preposti (es.: anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto ecc.).
7. In caso di decesso del titolare di un'utenza domestica, l'utenza stessa viene volturata d'ufficio al nuovo soggetto intestatario della scheda di famiglia anagrafica, se presente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. Qualora il decesso comporti l'estinzione del nucleo familiare, il nuovo soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

- di cui al presente articolo. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'intestazione dell'utenza può essere effettuata d'ufficio in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
 9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f) l'indirizzo PEC
 10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. Per le utenze non domestiche è obbligatoria la trasmissione via PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Articolo 6
TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e approvato dalle autorità competenti a norma delle leggi vigenti in materia.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

2. Nel caso di mancata approvazione del Piano Finanziario entro il tempo utile per l'approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento sarà comunque possibile procedere con l'emissione dell'acconto della tassa rifiuti sulla base delle tariffe dell'anno precedente.

**Articolo 7
MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TARI, avviene in via prioritaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Articolo 8
CRITERI PER EMISSIONE AVVISO DI PAGAMENTO**

1. Gli avvisi di pagamento tengono conto delle variazioni e delle denunce presentate entro il mese precedente l'elaborazione del ruolo; pertanto per quelle variazioni pervenute successivamente l'utente potrà chiedere il ricalcolo corretto all'Ufficio Tributi o, in caso di versamento già effettuato, il rimborso. Nel caso in cui l'utente non chieda il ricalcolo/rimborso, le variazioni intervenute successivamente all'emissione del ruolo a saldo avranno effetto dall'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi nel caso di gravi calamità naturali.

**Articolo 9
PAGAMENTO**

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo TARI qualora l'importo annuale dovuto relativamente a tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad € 12,00 ai sensi dell'art. 25 della Legge 289/2002 e s.m.e.i.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

**Articolo 10
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
10. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

**Articolo 11
SANZIONI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
2. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 472/1997.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di accertamento.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

**Articolo 12
ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONTENZIOSO**

- 1 Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 2 Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
- 3 In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**Articolo 13
RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

**Articolo 14
IMPORTI MINIMI ACCERTAMENTO**

1. Non si procede ad accertamento qualora l'importo complessivo dovuto – comprensivo di sanzioni ed interessi – non superi l'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

**Articolo 15
RIMBORSI E CALCOLO DEGLI INTERESSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
4. La misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 27.12.2006 n. 296.

Articolo 16
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo pro tempore vigente delle norme stesse.

Articolo 17
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento con le relative modifiche entra in vigore il 01.01.2020.
2. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IUC approvato con deliberazione n. 28 del 30.07.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2016, n. 84 del 20.12.2018 e n. 17 del 28.03.2019 nella parte relativa alla TARI, salvo quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 24/04/1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa statale.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

**Articolo 18
PRESUPPOSTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dall'art. 19 del presente regolamento.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA/DIA).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

**Articolo 19
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, dal Regolamento comunale di igiene urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 10/07/1969 e dal Regolamento di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.06.2000 nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, modificato dal D. Lgs. n. 116/2020:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, modificato dal D. Lgs. n. 116/2020:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. e della pesca;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma precedente;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma precedente;
 - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma precedente;
 - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma precedente;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma precedente;
 - i) i veicoli fuori uso

Articolo 20
(ABROGATO)



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

Articolo 21
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

**Articolo 22
SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Articolo 23
ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) depositi per legna e attrezzi agricoli.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 24
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Articolo 25
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per ciascuna colonnina di erogazione.
6. La superficie delle aree esterne di deposito materiali (es. edili, pietre, legno, ecc.) adibita ordinariamente all'espletamento dell'attività economica è inserita nella categoria 3 (autorimesse, magazzini, depositi ...) delle tabelle 3/a e 4/a allegate al DPR 158/99 e viene tassata nella misura del 25% della tariffa.
7. La superficie interna degli autosaloni è tassabile per intero, la parte esterna usata come area espositiva è tassata al 10% dei mq totali.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

**Articolo 26
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI
NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Analogamente la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione del 50%.
4. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

**Articolo 27
COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi approvato dagli organi competenti.

Articolo 28
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dal D.L. 16/2014 convertito con modifiche dalla Legge 68/2014 e dal presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Articolo 29
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. Il Comune provvede a ritirare la frazione verde/ramaglie dei rifiuti, con sistema a porta a porta, presso il domicilio dell'utente. Il contribuente che intende usufruire del servizio deve aver presentato regolare denuncia presso l'Ufficio Tributi, e presentare domanda presso l'Ufficio Ecologia, il quale a fronte di un contributo di € 10,00 fornisce all'utente un bidone da Lt. 240,00, a titolo di comodato d'uso, munito di un cip identificativo. Il costo del servizio, come stabilito dal Piano Finanziario, sarà addebitato direttamente all'utente interessato in sede di riscossione della tariffa. Nel caso in cui l'utente intenda usufruire di più bidoni, l'importo verrà maggiorato, sulla base di quanto stabilito dal Piano Finanziario.

E' previsto il pagamento della metà dell'importo annuale, qualora l'attivazione venga richiesta dopo il 30 giugno o la cessazione del servizio venga inoltrata dall'utente con comunicazione presentata al protocollo comunale entro il 30 giugno.

L'Ufficio competente potrà eseguire dei controlli circa la regolarità del pagamento del servizio e, qualora tale pagamento non fosse regolare, il servizio potrà essere interrotto mediante



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

rimozione del bidone assegnato. L'utente può richiedere una nuova attivazione solo se in regola con i pagamenti arretrati.

Articolo 30
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la relativa dichiarazione sia presentata entro i termini di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento (30 giugno dell'anno successivo alla variazione).
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine indicato al comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 4 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 31
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in riferimento alla produzione-media procapite desumibile da tabelle statistiche fornite dal Ministero. Durante l'esercizio è possibile apportare dei correttivi alle modalità di calcolo della parte variabile della tariffa, finalizzati alla funzionalità del servizio e alla copertura di eventuali costi aggiuntivi o imprevisti.

Articolo 32
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

- nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente viene comunque considerata ai fini della determinazione della tariffa, se il periodo di assenza è inferiore a 6 mesi. Nel caso in cui l'assenza si protrae per un periodo superiore ai 6 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'art. 38, comma 2, del presente Regolamento.
 4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 5. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data di effettiva variazione.

Articolo 33
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche fa riferimento alle tabelle contenute nel decreto attuativo della tariffa.

Articolo 34
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. La superficie delle unità immobiliari destinata ad uso ricettivo/turistico diverso dagli alberghi quali locazioni turistiche, Bed & Breakfast, affittacamere o altra tipologia assimilata alle precedenti da normativa di legge, verrà classificata nella specifica categoria 37 di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 35
SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 36
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 40, (riciclo), 41 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 42 (cumulo di riduzioni) del presente regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 38 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 39.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

Articolo 37
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 38
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 40%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 40%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti non residenti: riduzione del 40%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per tali unità immobiliari si considera come numero degli occupanti quello risultante dal nucleo familiare anagrafico del Comune di residenza dell'intestatario.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, in cui l'utente dichiara sotto la propria responsabilità di smaltire per conto proprio i rifiuti organici. Per poter usufruire di tale riduzione i rifiuti organici non devono essere conferiti al servizio pubblico, ma devono essere smaltiti dal contribuente con mezzi propri mediante l'uso del composte, o mediante conferimento degli stessi in una concimaia o buca nel terreno di proprietà adiacente l'abitazione. Non si può usufruire della riduzione quando la concimaia o buca si trova in prossimità di giardini di condomini o di case a schiera e quando non vengono rispettate le norme igieniche.
4. La riduzione per compostaggio si applica dalla data del protocollo della relativa richiesta.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. La riduzione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e la riduzione per autosmaltimento della frazione umida dei rifiuti possono essere cumulabili.
7. E' prevista la riduzione del 40% del tributo annuo dovuto qualora all'interno del proprio nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap ai sensi della L. 104 del 05.02.1992 art. 3, comma 3, e con un ISEE sino ad € 10.000,00.
Per l'applicazione di tale riduzione il soggetto deve presentare apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi ed allegare idonea documentazione (certificazione L. 104/1992 e ISEE sino



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

a € 10.000,00). Per usufruire dell'agevolazione nell'anno di competenza è necessario presentare la richiesta entro il 30 giugno.

Tale dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, qualora rimangano invariate le condizioni per usufruire di tale riduzione. In caso contrario il dichiarante è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni agevolative.

Articolo 39

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 40% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA).
3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti a negozi o ad attività di ristorazione, che per la loro sfavorevole ubicazione, situati non sulla strada provinciale e in frazioni di montagna, abbiano una produzione di rifiuti minore dimostrabile da un minore afflusso di pubblico.
4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% agli agriturismi che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo precedente.

Articolo 40

RIDUZIONI PER IL RICICLO E-L'AVVIO AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b) ter punto 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile). Le medesime utenze devono effettuare la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. Per usufruire dell'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria della quota variabile l'utente deve presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita comunicazione al Comune specificando le tipologie e le quantità di rifiuti avviate al recupero e fornendo il contratto con il gestore privato della durata non inferiore a due anni. L'utente dovrà dimostrare l'avvenuto avvio al recupero a consuntivo.
2. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati solo una parte dei rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo pari al 30%. In questo caso la riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 30 giugno dell'anno successivo consegnando idonea documentazione. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

3. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'Ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 4, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Articolo 41

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti secchi, umidi, carta e plastica viene effettuato mediante raccolta a porta a porta in tutte le zone del Comune.
2. Se il servizio di raccolta dei rifiuti secchi, umidi, carta e plastica, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile, bensì ad una lontananza superiore a mt. 500 effettivi di percorrenza, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40%. La riduzione verrà applicata su richiesta dell'utente dopo la verifica, da parte del competente Ufficio, della sussistenza del requisito e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda.
3. Per quanto riguarda la raccolta del vetro, la lontananza di almeno un chilometro della campana alla zona in cui si producono rifiuti comporta che il tributo venga ridotto, tanto nella parte fissa



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

quanto nella parte variabile, del 17%. La riduzione verrà applicata su richiesta dell'utente dopo la verifica, da parte del competente Ufficio, della sussistenza del requisito e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle utenze non domestiche.
5. Il tributo è dovuto nella misura **massima** del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 42
CUMULO DI RIDUZIONI E CONTROLLI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, si prevede si possano applicare non più di due riduzioni, individuate fra quelle più favorevoli al contribuente e comunque fino ad un limite massimo del 60% della tariffa.
2. Il Comune si riserva di effettuare, tramite il competente Ufficio, i dovuti controlli per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti e l'effettivo diritto all'applicazione delle riduzioni.



**COMUNE DI NEGRAR
DI VALPOLICELLA**
Provincia di Verona

(ALLEGATO A ABROGATO)

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie per i Comuni con più di 5.000 abitanti:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. (Abrogato a seguito del D. Lgs. 116/2020)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
37. Strutture ricettive